

A TUTTI GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Si comunica a tutti gli interessati che a partire dal **20.03.2023** è possibile sottoscrivere i certificati di

ASSICURAZIONE AGEVOLATA

CONTRO

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

PRIMAVERA – ESTATE 2023

Tali assicurazioni usufruiscono di un contributo pubblico, sotto forma di abbattimento dei costi assicurativi, ai sensi della seguente normativa:

- Orientamenti della Commissione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022;
- Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
- Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione con decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022;
- D. Lgs. n°102 del 29.03.2004, modificato dal D. Lgs. n°82 del 18.04.2008 e dal D. Lgs. n°32 del 26.03.2018;
- Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020;
- D.M. Mi.P.A.A.F. n°162 del 12.01.2015 (Corte dei Conti 11.02.2015, foglio n°372) e s.m.i.;
- D.M. Masaf n° 64591 del 08.02.2023 di approvazione del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023.

Per poter beneficiare del contributo pubblico massimo concedibile è indispensabile:

- Essere imprenditori agricoli ai sensi dell'Art. 2135 c.c. detentori di Partita IVA in agricoltura, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso di fascicolo aziendale;
- Essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 4 paragrafo 5 del Reg. (UE) 2021/2115, come meglio definito al punto 4.1.4 del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027;
- Aver sottoscritto un'assicurazione, per le produzioni che si intende tutelare, nell'ambito delle Polizze stipulate dal Consorzio di Difesa con le diverse Compagnie di Assicurazione. Per poter sottoscrivere il certificato è necessario:
 - ❖ Recarsi presso il proprio Centro di Assistenza Agricola per aggiornare/costituire il Fascicolo Aziendale e relativo piano di coltivazione verificando che per le superfici da assicurare sia specificato il prodotto assicurato;
 - ❖ Far predisporre e rilasciare al proprio Centro di Assistenza Agricola la Manifestazione d'Interesse e il P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) per ogni tipologia produttiva/Comune (la Manifestazione d'Interesse e/o il P.A.I. devono presentare data di rilascio antecedente/uguale alla data di notifica del certificato di assicurazione);
 - ❖ Recarsi presso il Consorzio di Difesa per prendere visione delle condizioni assicurative proposte dalle diverse Compagnie;
 - ❖ Sottoscrivere la copertura assicurativa prescelta sulla base dei dati riportati sul P.A.I.
 - ❖ Allegare al certificato assicurativo: PAI e copia della ricevuta di rilascio, copia del documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale e/o tessera sanitaria;
 - ❖ Far predisporre dal CAA, non appena possibile, la relativa Domanda di sostegno e di pagamento, indispensabile ai fini della liquidazione dell'aiuto comunitario/ministeriale.

Si evidenzia che:

- Ai sensi del D. Lgs. n. 32 del 26 marzo 2018, art. 1 comma 3 lettera b), in caso di calamità naturale e/o avversità atmosferica, gli interventi compensativi (ex post) possono essere concessi "esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale" e che, ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, art. 25 comma 10, la compensazione è ridotta "di almeno il 50 %, salvo quando è accordata a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa".
- Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.M. n. 64591 del 08.02.2023 di approvazione del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso Comune.
- Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.M. n. 64591 del 08.02.2023 di approvazione del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023, per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI.

CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

(- D.Lgs 29 marzo 2004, n.102 – Legge Regionale 29 Aprile 1994 n.18 -)

Il termine massimo di accettazione dei certificati è fissato per il:

- a) **per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;**
- b) **per le colture permanenti entro il 31 maggio;**
- c) **per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;**
- d) **per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio.**
- e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
- f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Per la corrente Campagna assicurativa i Consorzi di Difesa della Sardegna hanno sottoscritto convenzioni con diverse Compagnie di Assicurazione.

Per prendere visione delle diverse soluzioni assicurative offerte e per maggiori chiarimenti è possibile recarsi presso gli uffici territorialmente competenti:

- Oristano - Viale Brianza 46 - Tel. 0783.296040 - Cell. 349 65 82 238.

Consorzio Difesa Oristano: F.to Sisinnio Piras



CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

(- D.Lgs 29 marzo 2004, n.102 – Legge Regionale 29 Aprile 1994 n.18 -)

PRODUZIONI ED EVENTI ASSICURABILI

PRODUZIONI VEGETALI

PRODOTTI ASSICURABILI	GARANZIE ASSICURABILI
Cereali, Oleaginose, Orticole, Leguminose, Foraggiere, Colture industriali, Tessili, Pomacee, Drupacee, Olivicole, Viticole, Frutticole varie, Frutta in guscio, Piante aromatiche, Prodotti vivaistici, Piante ornamentali, Altre colture.	- Avversità Catastrofali Alluvione - Gelo e Brina - Siccità - Avversità di Frequenza Eccesso di neve – Eccesso di pioggia – Grandine - Vento forte - Avversità Accessorie Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore, Sbalzi termici

DEFINIZIONE DEGLI EVENTI

(Ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura per il 2023 di seguito si riportano le definizioni degli eventi assicurabili.)

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

(- D.Lgs 29 marzo 2004, n.102 – Legge Regionale 29 Aprile 1994 n.18 -)

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.